## VENT'ANNI DI AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO: MIGLIORARE L'ISTITUTO PER LA VERA TUTELA DEI PIÚ DEBOLI

**Antonella Figus -** Presidente Associazione tutori volontari Odv

Nei vent'anni dalla sua introduzione, la legge sull'amministrazione di sostegno (legge numero 6 del 2004) ha rappresentato una svolta significativa nella tutela delle persone più deboli, offrendo uno strumento flessibile e meno limitante rispetto agli istituti tradizionali dell'interdizione e dell'inabilitazione.

È importante da subito sottolineare la differenza nelle esigenze di protezione tra persone con patologie psichiatriche e persone con malattie croniche e/o gravi disabilità intellettive e non autosufficienza. Le prime, a causa della natura instabile della loro malattia e delle capacità di agire altalenanti, beneficiano maggiormente dell'amministrazione di sostegno. Le seconde, come quelle affette da Alzheimer o altre demenze severe oppure disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato, occorrono invece di tutela, essendo la loro capacità di intendere e volere permanentemente compromessa.

La tutela è uno strumento da utilizzare in caso di «abituale infermità di mente», mentre l'amministrazione di sostegno è una forma di supporto per coloro che si trovano nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, ma che possiedono ancora un seppur minimo grado di capacità critica, nonché di esprimere un parere, in tutto o in parte, sulle loro preferenze. La differenza tra tutela e amministrazione di sostegno consiste altresì nel fatto che il tutore ha la **rappresentanza completa** dell'interdetto; invece, l'amministratore di sostegno non si sostituisce mai completamente al beneficiario. L'amministrato, infatti, mantiene sempre – seppure, a seconda dei casi, in maniera più o meno limitata – una capacità di agire, tanto che deve tempestivamente essere informato dall'amministratore circa gli atti da compiere (Corte Costituzionale, Ordinanza n. 4/2007). La legge che ha introdotto l'amministrazione di sostegno "ha la finalità di

17

## **TUTELA SÌ TUTELA NO**

tutelare, **con la minore limitazione possibile della capacità di agire**, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente" (articolo 1, legge 6/2004).

Pertanto, l'istituto dell'amministrazione di sostegno non certifica nessuna incapacità ma solo una impossibilità, una difficoltà: l'amministrato è un soggetto capace che deve essere sostituto o affiancato solo per determinati atti.

Inizialmente, l'istituto dell'Amministrazione di sostegno ha dovuto affermarsi e diffondersi nella prassi, superando una certa diffidenza iniziale. Oggi è ampiamente utilizzato e riconosciuto come strumento di protezione. La sua ventennale storia e la sua capillare diffusione ha consentito di rilevarne importanti criticità, intorno alle quali appare necessario un dibattito pubblico, con l'intento di migliorare questo istituto di protezione. Qui di seguito elenchiamo le più rilevanti.

- Ambiguità nel distinguere l'amministrazione di sostegno dagli istituti tradizionali di interdizione e inabilitazione.
- Carenza di risorse per garantire un adeguato supporto degli uffici del Giudice tutelare a favore dei beneficiari ed un monitoraggio costante delle situazioni seguite dagli amministratori di sostegno/tutori.
- Scarsa formazione degli amministratori di sostegno e dei tutori anche per comprendere appieno il loro ruolo e le responsabilità.
- Scarsa uniformità applicativa sul territorio nazionale, viste le differenze tra i vari Tribunali.
- Ristretto ambito di attività del Giudice tutelare alla gestione patrimoniale/economica, mentre appare possibile e auspicabile, con le regole della normativa vigente, che i Giudici supportino attivamente il tutore o l'amministratore di sostegno, intervenendo soprattutto in caso di conflitti o negligenze istituzionali, per garantire il benessere e il rispetto dei diritti del beneficiario.
- Rischio di un utilizzo improprio dell'istituto, con amministratori di sostegno che si sostituiscono eccessivamente al beneficiario.

Insomma, pur costituendo un importante passo avanti, la legge 6/2004 presenta ancora alcuni nodi da sciogliere per rendere l'Amministrazione di sostegno uno strumento più efficace nella tutela dei diritti e rispettoso dell'autodeterminazione delle persone non capaci di tutelarsi in tutto o in parte.

Si tratta di temi che saranno approfonditi specificatamente nelle relazioni seguenti. Per quanti avessero necessità di conoscere o rivedere le regole di base sul funzionamento degli strumenti di tutela e amministrazione di sostegno, rimandiamo alla sezione "Allegati" di questo volume.